

SEZIONE SECONDA

Atti degli Enti locali e degli enti pubblici e privati

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Ordinanza Dirigenziale di svincolo 26 giugno 2026, n. 5.**Pagamento dell'indennità definitiva di espropriazione.**

Oggetto: P.S.E.S. 1989/90. Zona B. Procedimento espropriativo relativo alla *Costruzione di un Istituto Scolastico Tecnico Commerciale di n. 25 aule nel Comune di Acquaviva delle Fonti*. Deposito amministrativo vincolato , quietanza n. 386/2002, posizione locale presso la Cassa DD.PP. di Bari n. 155705 (posizione nazionale n. 66255), dell'importo di € 142.592,84, disposto dalla Provincia di Bari giusta Ordinanza dirigenziale n. 9 del 26.07.2002. Svincolo in favore della Città Metropolitana di Bari.

IL DIRIGENTE**Visti:**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 18 del 26.02.2026, con la quale é stata approvata la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente ed è stata definita la Macrostruttura articolata in undici Settori, di cui quattro di *Staff* e sette di *line*;

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 43/DSM del 27.02.2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Cataldo Lastella, l'incarico di Dirigente del Settore Mobilità Sostenibile e Viabilità a decorrere dal 01.03.2026;

Premesso che:

Omissis....

ORDINA**Art. 1**

per tutte le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, lo svincolo in favore della Città Metropolitana di Bari dell'importo di € 142.592,84, oltre interessi maturati, oggetto di deposito amministrativo vincolato presso Ragioneria Territoriale dello Stato Bari - Bat, posizione locale presso la Cassa DD. PP. di Bari n. 155705 (posizione nazionale n. 66255), come da quietanza n. 386/2002 del 02.09.2022, che si allega in copia, quale parte integrante del presente provvedimento, depositata giusta Ordinanza dirigenziale n. 9 del 26.07.2002, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n. 41/2000, successivamente cassata con sentenza della Corte di Cassazione n. 4131/2003, ai fini dell'introito nelle casse dell'Ente espropriante, della somma eccedente rispetto all'indennità definitiva di espropriazione determinata giudizialmente con sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1035/2007, passata in giudicato, nell'importo di € 10.778,38.

Art. 2

L'importo di € 142.592,84, oltre interessi maturati *medio tempore*, dovrà essere svincolato in favore della Città Metropolitana di Bari, con accredito presso la Tesoreria Provinciale - Banca Intesa Sanpaolo, IBAN di tesoreria n..

Art. 3

Si dà atto che l'indennità di espropriazione relativa all'area espropriata, ricadente nel territorio del Comune di Altamura, distinta in catasto al fg. 51, p.lla n.126, depositata presso la Cassa DD.PP. di Bari in forza dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Acquaviva delle Fonti n. 75 del 07.10.1997, è stata rideterminata e confermata, in via definitiva, nel minore importo di € 10.778,38, giusta sentenza definitiva n. 1035/2007, emanata dalla Corte d'Appello di Bari e la Città Metropolitana di Bari, con Ordinanza dirigenziale n. 16 del

27.06.2019, confermata con successiva Ordinanza dirigenziale n. 20 del 09.03.2020, ha disposto lo svincolo in favore delle sig.re Fiore Maria e Fiore Antonia dell'indennità definitiva di espropriazione loro spettante.

Art. 4

Si precisa che la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1035/2007, passata in giudicato, ha definitivamente sancito la destinazione urbanistica di agricola dell'area espropriata, in seguito all'annullamento da parte della corte di Cassazione della sentenza della Corte d'Appello n. 41/2000, in esecuzione della quale la Provincia di Bari aveva disposto, con Ordinanza dirigenziale n. 9/2002, il deposito vincolato in favore delle sig. Fiore, per l'importo complessivo di € 142.592,84. Si dà atto, pertanto, che l'importo da svincolare, riguardante l'area espropriata, ricadente nel territorio del Comune di Altamura, distinta in catasto al fg. 51, p.lla n.126, avente destinazione urbanistica di area E, non ricadente nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. n. 1444/1968, come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, non deve essere assoggettato alla ritenuta fiscale del 20%, prevista dall'art. 11, commi 6 e 7, della legge 413/91, e ss.mm.ii.;

Art. 5

Si esonera, infine, codesta Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizi Amministrativi, Sezione Cassa DD.PP. Di Bari -Bat, da eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Ing. Cataldo LASTELLA